

---

*Allegato A*

**COMITATI TECNICI SCIENTIFICI REGIONI MARCHE E UMBRIA SEDUTA  
CONGIUNTA DEL 1 APRILE 1998**

CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE DI CENTRI E NUCLEI  
AL FINE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO  
ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 61 del 30 marzo 1998.

CONDIZIONI GENERALI DI OMOGENEITA'

Le Regioni Marche e Umbria assumono congiuntamente i seguenti criteri di riferimento per la definizione del "particolare interesse":

1. Criteri di carattere storico-monumentale;
2. Criteri di carattere paesaggistico-ambientale;
3. Criteri di carattere socio-economici;
4. Criteri afferenti al disagio conseguente al terremoto.

PERIMETRAZIONE

La perimetrazione viene effettuata, ai fini della determinazione dell'indice di danno, in riferimento alle seguenti condizioni:

\* Per i centri urbani e rurali non capoluogo:

1. comprendere una o più sezioni-censuarie o parti di esse comunque localizzate all'interno del perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18 L. 865/71;
  2. prevedere comunque una sola perimetrazione (quindi un solo programma di recupero).
- Sono assimilati ai centri di cui sopra i centri capoluogo specificati da ciascuna delle due Regioni, sempre che l'indice di danno sia superiore al 40 %.

\* Per i centri capoluogo:

La parte urbana oggetto di perimetrazione presenta un danneggiamento superiore al 40 % ai sensi dell'art. 2, 3° comma punto c), della Legge n. 61/98 e si configura come ambito urbanistico significativo finalizzato ad un insieme di interventi integrati. Il perimetro di tale ambito deve ricadere in strade o altri spazi pubblici, comprendere almeno una sezione censuaria, includere, oltre al patrimonio residenziale privato da ricostruire o recuperare ed a eventuali opere di urbanizzazione primaria, almeno due immobili distrutti o danneggiati, ciascuno dei quali presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) essere di proprietà pubblica o di uso pubblico, ovvero di culto o ecclesiastico-;
- b) essere vincolato ai sensi della L. 1089/39;
- c) costituire opera di urbanizzazione secondaria;
- d) essere utilizzato per attività produttive di cui all'art. 5 della Legge;
- e) essere edificio strategico, in fase di emergenza post-sisma, (di cui alla circolare Ministero LL.PP. n.25882 del 05 marzo 1985

## DANNEGGIAMENTO

All'interno della perimetrazione individuata il danneggiamento è riferito agli edifici che presentino una delle seguenti condizioni:

- Danno grave, gravissimo o crolli segnalati sulle schede di rilevamento;
- Inagibilità totale o parziale con ordinanza di sgombero;
- Ordinanza di sgombero o di demolizione (anche in assenza di scheda di rilevamento).

Il computo dell'indice di danneggiamento superiore al 40% viene effettuato sulla base del rapporto tra la somma delle superfici coperte degli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il totale della superficie coperta degli edifici ricadenti nel perimetro considerato.

## INTERVENTI IMMEDIATI

Saranno individuati gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. b), della L. 61/98 che possono essere attivati indipendentemente dal programma di recupero.

In ordine agli aspetti meramente applicativi, le Regioni opereranno autonomamente, stanti le diverse caratteristiche regionali:

- Diversità dei contesti territoriali e delle morfologie urbane colpite dal terremoto;
- Modalità nella rilevazione del danno;
- Diversità delle fonti di dati disponibili e degli strumenti di pianificazione.

Foligno, 1 aprile 1998

Firmato:  
Presidenti C.T.S. Umbria e Marche